

**ALLEGATO 3**  
**MODELLO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI**

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere all'aderente il presente documento, prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni private).

**SEZIONE I - Informazioni generali sull'intermediario**

**che entra in contatto con il contraente**

<b>Dati dell'intermediario</b>		
DENOMINAZIONE SOCIALE		
<b>APRIL ITALIA SRL</b>		
NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI	SEZIONE DI ISCRIZIONE AL RUI	DATA DI ISCRIZIONE AL RUI
B000141525	<b>B</b>	16/04/2007
SEDE LEGALE		
<b>VIA CAPPUCCIO 13 – 20123 MILANO</b>		
RECAPITI TELEFONICI	E-MAIL (OVE PRESENTE)	
02 – 82 90 00 27	info@aprilitalia.com	
PEC (OVE PRESENTE)	SITO INTERNET (OVE PRESENTE)	
aprilitalia@pec.it	<b>www.aprilitalia.com</b>	
RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE		
Carlotta Mattioli Belmonte Cima		
NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI	SEZIONE DI ISCRIZIONE AL RUI	DATA DI ISCRIZIONE AL RUI
<b>B000073443</b>	<b>B</b>	28/05/2009
<i>Autorità competente alla vigilanza dell'attività svolta</i>		
IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma		
<b>Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'Intermediario e dei soggetti che operano per lo stesso possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).</b>		

**SEZIONE II Informazioni sul modello di distribuzione**

L'intermediario agisce su incarico del cliente.



### SEZIONE III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

L'Intermediario dichiara di *non essere* detentore di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna Impresa di assicurazione;

Nessuna impresa di assicurazione o Imprese controllante di un'Impresa di assicurazione è detentrici di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell'Intermediario.

### SEZIONE IV- Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

- Nello svolgimento dell'attività di distribuzione, non si presta attività di consulenza né ai sensi dell'art. 119-ter, comma 3, né ai sensi dell'art. 119-ter, comma 4 del decreto legislativo n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private).
- L'attività di distribuzione assicurativa è svolta in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazioni.
- Sul sito **www.aprilitalia.com** è riportato l'elenco delle imprese di assicurazione con cui l'Intermediario ha o potrebbe avere rapporti d'affari, anche in virtù di accordi di collaborazione orizzontale con altri intermediari. Il contraente ha facoltà di richiedere la consegna o la trasmissione di tale elenco.

### SEZIONE V - Informazioni relative alle remunerazioni

Per il prodotto intermediato è corrisposto un compenso sotto forma di commissione inclusa nel premio assicurativo.

Le informazioni sopra rese riguardano i compensi complessivamente percepiti dagli intermediari, coinvolti nella distribuzione del prodotto.

### SEZIONE VI – Informazioni sul pagamento dei premi

I premi pagati dal contraente all'Intermediario costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dello stesso.

La modalità di pagamento ammessa è bonifico bancario sul conto corrente dell'intermediario.

L'Intermediario è autorizzato all'incasso ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa e il pagamento dei premi effettuato all'Intermediario o a un suo collaboratore ha effetto liberatorio ai sensi dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private

### SEZIONE VII – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

Si informa che:

- l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge
- il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto via mail a **reclami@aprilitalia.com** o via posta all'indirizzo **APRIL B.O.L. Ufficio Reclami Casella Postale 119 Via Verdi 1 - 26100 Cremona, per doglianze relative allo**

**svolgimento dell'attività distributiva**, nonché all'Impresa secondo le modalità e presso i recapiti indicati nel DIP aggiuntivo, per doglianze relative al contratto assicurativo. Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro il termine di 45 giorni da parte del Broker o dell'impresa entro il termine di legge, il contraente potrà rivolgersi all'IVASS secondo quanto indicato nel DIP aggiuntivo;

- il contraente ha la facoltà di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'Impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito Internet dello stesso ([www.arbitroassicurativo.org](http://www.arbitroassicurativo.org)), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile
- il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente nonché quelli indicati nel DIP aggiuntivo.

#### **SEZIONE VIII Informazioni sul diritto all'oblio oncologico**

L'intermediario comunica al contraente che: a. può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193. Si rinvia, al DIP aggiuntivo per la lettura di tutte le pertinenti informazioni relative ai contenuti e modalità di attuazione di tale diritto.

b. le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

.